



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Repertorio Atti n. 127/cv del **30 OTT. 2012**

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna Seduta straordinaria del 30 ottobre 2012

VISTO il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 4 ottobre 2012 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnica, con una nota pervenuta in data 22 ottobre 2012, prot. CSR 4685 A-4.23.2.12;

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata;

VISTA la nota dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza, con la quale è stato diramato il testo del provvedimento sopra citato, corredato dalle prescritte Relazioni, con la richiesta di acquisire in tempi rapidi le osservazioni delle Regioni e degli Enti locali, trasmessa in data 22 ottobre 2012, prot. CSR 4698 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della Seduta del 25 ottobre 2012, nel corso della quale l'ANCI ha chiesto il rinvio del provvedimento, mentre le Regioni e l'UPI hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative contenute nei documenti consegnati in Seduta;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 29 ottobre 2012, nel corso della quale sono stati discussi con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni centrali competenti le richieste e le osservazioni delle Regioni e dell'UPI, contenute nei documenti consegnati nel corso della Seduta del 25 ottobre 2012 e sono state esaminate le richieste dell'ANCI, che si è impegnata a trasmettere, all'esito della riunione stessa, un documento puntuale di richieste e proposte emendative;

VISTO il documento inviato dalla Conferenza delle Regioni in data 29 ottobre 2012, a conclusione dell'incontro tecnico sopra citato, contenente alcuni chiarimenti in merito alle richieste formulate con il documento consegnato nella Seduta del 25 ottobre 2012, trasmesso con nota prot. CSR 4839 P-4.23.2.12;



MP
& F



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento dell'ANCI, pervenuto in data 30 ottobre 2012 e trasmesso nella medesima data con prot. CSR 4839 P-4.23.2.12, contenente le proposte emendative al disegno di legge in esame, in parte già anticipate e discusse nel corso dell'incontro tecnico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e l'UPI hanno confermato il parere reso nella Seduta del 25 ottobre 2012, con le osservazioni e le proposte di modifica al testo contenute nei documenti già consegnati nel corso della medesima Seduta e integrati successivamente dalle Regioni a conclusione della riunione tecnica che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante (All. 2 e 3);

CONSIDERATO che l'ANCI ha condizionato il parere da rendere sul provvedimento all'accoglimento, in particolare, delle richieste di modifica al testo relative all'art. 2, indicate in un nuovo documento consegnato in Seduta, sostitutivo delle richieste di modifica allo stesso art. 2 contenute nella nota del 30 ottobre 2012 sopra citata e che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 4);

CONSIDERATO che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ritenuto, in linea di massima, di poter condividere la proposta di modifica **all'art. 2** del testo presentata dall'ANCI, riservandosi di valutare il nuovo emendamento dal punto di vista delle conseguenze economico-finanziarie e che, tra le altre richieste avanzate dall'ANCI, specificate nel documento trasmesso con nota del 30 ottobre 2012, prot CSR 4839 P-4.23.2.12, ha ritenuto che possano trovare accoglimento quelle che attengono ai seguenti articoli del disegno di legge:

-**art.14**, commi 9 e 10;

-**art.20**, comma 13, laddove si chiede di sostituire "clausole limitative dell'accesso" con le parole "meccanismi di premialità per l'accesso";

CONSIDERATO che, tra le richieste avanzate dalle Regioni, specificate nel documento trasmesso con nota del 30 ottobre 2012, prot. CSR 4839 P-4.23.2.12, il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto che possano trovare accoglimento quelle che attengono ai seguenti articoli del disegno di legge:

-**art. 3**, commi 1 e 4, e **art. 13**, comma 2, laddove si chiede di prevedere l'acquisizione dell'intesa della Conferenza;

CONSIDERATO che rispetto agli altri emendamenti presentati dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno fatto riserva di svolgere ulteriori approfondimenti;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".


Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi



AS 3533

**Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Conferenza Unificata straordinaria

Roma, 30 ottobre 2012



Articolo 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente

Al comma 1, sostituire i commi 2 e 3 del novellato articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con i seguenti commi:

2. L'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni e ne assicura l'accesso e la circolarità presso le pubbliche amministrazioni e gli organismi che erogano pubblici servizi.

3. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati ivi contenuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

MOTIVAZIONE

Si chiede, ai fini di salvaguardare la attuale integrazione del dato anagrafico con tutte le altre banche dati gestite a livello comunale, che siano mantenute le anagrafi della popolazione residente tenute dai comuni e che siano automaticamente allineate all'ANPR.



Articolo 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente

Al comma 1, alla lettera c) del comma 6 del novellato articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eliminare le parole da “, compatibile con” fino a “19 marzo 2010”.

MOTIVAZIONE

Vedere motivazione emendamento successivo.



Articolo 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente

Al comma 3:

- *eliminare le parole “, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010”*
- *dopo le parole “... e il Ministro della salute” inserire le parole “... e d’intesa con la Conferenza Stato – città, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ...”*

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno individuare in sede di norma secondaria il sistema per l’invio delle comunicazioni di nascita e morte ai comuni, che comunque si concorda avvengano esclusivamente in via telematica. L’intesa con la Conferenza Stato – città è necessaria in quanto i Comuni sono i primi destinatari delle comunicazioni oggetto della disposizione.



Articolo 3
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

Al comma 1 sostituire le parole “la Conferenza unificata” con le parole “previa intesa con la Conferenza unificata”.

Al comma 4 sostituire le parole “sentita la Conferenza unificata” con le parole “previa intesa con la Conferenza unificata”.

MOTIVAZIONE

Si ritiene, a causa del notevole impatto sui Comuni sia dal punto di vista istituzionale che tecnico, che vi sia necessità di prevedere intese in Conferenza unificata.



Art.14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Eliminare il comma 8.

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno eliminare il comma 8, che interviene sul principio di precauzione per l'esposizione a campi elettromagnetici, raccomandato dall'Unione europea e sancito dalla legge quadro 36/2001, e sul limite dei 6 volt / metro introdotto nel nostro Paese, facendo sì che l'Italia fosse all'avanguardia rispetto al contesto europeo rispetto alla prevenzione dei possibili effetti nocivi sulla salute dei cittadini.

La norma in questione, infatti, introduce specifiche per l'applicazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dal DPCM 08/07/2003 per le alte frequenze (il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità di 6 Volt/metro), circoscrivendone l'applicazione. Ci si riferisce in modo particolare alla previsione di rilevazione dei valori sulle 24 ore e non più sui 6 minuti, facendo sì che non sia più possibile tenere conto anche dei valori più elevati (picchi diurni), permettendo quindi la tolleranza di tali picchi, che possono arrivare ad essere fino a tre volte superiori al limite di legge. Il comma in questione stabilisce anche che i limiti rilevati si riferiscano a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere "continue", per altro nei laddove precedentemente si riferivano alle 4 ore giornaliere, rimandando a delle Linee guida il calcolo delle 4 ore continue. Inoltre, si stabilisce che i dati rilevati, ai fini della stima del valore di attenzione e dell'obiettivo qualità saranno valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna. In questo modo però si misura solo il singolo impianto e non il complesso impianti, (l'attuale decreto prevede si faccia la sommatoria delle emissioni dei diversi impianti) .



Art.14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Ai commi 11 e 12 sostituire le parole «dalle regioni» con le parole «dagli enti».

MOTIVAZIONE

Anche la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36/01 stabilisce che siano le "autorità competenti" a irrogare le sanzioni. Se così non fosse, si scoraggerebbe l'applicazione delle sanzioni da parte degli altri livelli di controllo territoriale.



Articolo 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

Al comma 5 dopo le parole “accordi di programma con le Regioni,” aggiungere le parole “gli Enti Locali e le loro rappresentanze”.

Al comma 5 dopo le parole “sono svolte dalle Regioni,” aggiungere le parole “dagli Enti Locali”.

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario prevedere la possibilità di procedere ad accordi diretti fra Agenzia per l'Italia Digitale e gli Enti locali, nonché con ANCI, finalizzati all'aggregazione della domanda di soluzioni innovative per aumentare le possibilità di dispiegamento sul territorio.



Articolo 20 Comunità intelligenti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie nazionali di supporto per il progresso delle comunità intelligenti, monitorandone il processo di attuazione e facilitando la predisposizione dei relativi strumenti tecnologici ed economici.

Eliminare i commi 6 e 7.

Al comma 13 sostituire le parole "clausole limitative dell'accesso" con le parole "meccanismi di premialità per l'accesso".

Al comma 13 lettere 1., 2. e 3., eliminare la parola "non".

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno attenuare l'attuale impostazione centralistica data al governo del tema, in favore di meccanismi che spostino maggiormente il coordinamento del processo attuativo sul livello di governo locale. Inoltre, si ritiene eccessivamente rigida la previsione di esclusione da finanziamenti statali in caso di mancata sottoscrizione dello statuto e di mancato conferimento dei dati alla piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, almeno finché non vengano definite le regole tecniche di funzionamento e partecipazione alla stessa. Per cui, si ritiene utile privilegiare un meccanismo di premialità anziché di sanzionamento.



Art. 34

Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

All'art. 34 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis: «All'articolo 1, comma 4 alla lettera c) del Decreto 5 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" » sostituire «entro il 31 dicembre 2012» con «entro il 31 dicembre 2013».

MOTIVAZIONE:

Numerosi Comuni, nonostante gli sforzi impiegati nell'accelerazione delle pratiche per consentire l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012 degli impianti fotovoltaici realizzati sui propri edifici e sulle proprie aree, hanno riscontrato forti difficoltà nel garantire il rispetto di tale scadenza. Ai fini di consentire l'accesso agli incentivi del IV Conto Energia Fotovoltaico, si chiede di far coincidere il termine per il periodo di transitorietà previsto per le amministrazioni pubbliche con quello previsto dalla Legge 122 del 1 agosto 2012, di conversione del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia Romagna, che offre la possibilità di continuare ad accedere alle condizioni previste dal DM 5 maggio 2011 (c.d. IV Conto Energia fotovoltaico), per quegli impianti che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.



Articolo 34
Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Dopo il comma 15 è inserito il seguente comma:

“15 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione degli stessi assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, degli standard minimi e delle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente comma.”

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la prosecuzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel periodo di subentro del nuovo gestore, semplificando così l'onere amministrativo in capo agli enti locali di motivare eventuali proroghe utili per l'espletamento di procedure relative a nuovi affidamenti in materia. La disposizione elimina anche possibili contenziosi derivanti da eventuali pretese economiche del gestore uscente e garantisce la continuità del servizio per gli utenti.



Articolo 34

Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Al comma 16, alla fine del nuovo comma 1 bis, inserire i seguenti periodi:

“Gli enti locali possono comunque procedere all’affidamento dei servizi di cui al periodo precedente se gli stessi sono svolti in c.d. “proroga tecnica”.

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.”

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire agli enti locali – solo in determinate e critiche situazioni puntualmente definite - di procedere comunque con l'azione amministrativa, rimuovendo situazioni gravose ed onerose per le stesse amministrazioni e per i cittadini.

La modifica proposta consente quindi di superare possibili situazioni di stallo e di attivare le iniziative concorrenziali del caso.



Articolo 34
Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Al comma 16, alla fine del nuovo comma 1 bis, inserire il seguente periodo:

“Decorsi i termini per la definizione degli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali, di cui al precedente comma 1, da parte delle Regioni ed il conseguente mancato esercizio del potere sostitutivo del Governo, gli enti locali, decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono comunque procedere all'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente.”

Motivazione

La modifica è volta a garantire la certezza dei tempi dell'azione amministrativa in considerazione della rilevanza dei servizi in questione soprattutto in termini economici e di efficienza per amministrazioni e cittadini, in applicazione del principio di certezza del diritto.

Profilandosi il rischio di un allungamento spropositato dei tempi - gli enti locali dovrebbero attendere le Regioni, scadenza già trascorsa del 30 giugno u.s. e l'eventuale esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri - è necessario prevedere che, decorsi 30 giorni dalla conversione in legge del dl 179/2012, in assenza dei richiamati provvedimenti, i Comuni possono affidare i servizi.



Articolo 34
Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Dopo il comma 16, inserire il seguente comma:

“16 bis. Rispetto a quanto previsto al comma 16, sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Motivazione

L’inserimento del comma proposto si rende assolutamente necessario per chiarire espressamente la salvaguardia delle procedure di affidamento già avviate all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 179/2012. Ciò consente di evitare interpretazioni forvianti e futili contenziosi che risulterebbero onerosi per le amministrazioni ed avrebbero il solo effetto di limitare la concorrenza.



Articolo 35
Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri

Si richiede l'abrogazione dell'articolo 35 e la contemporanea apertura di un tavolo MISE-ANCI-Regioni per la riformulazione integrale dell'articolo in armonia con la legislazione vigente in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive mancando nel tutto nella proposta governativa ogni raccordo con i SUAP e con il portale impresainungiorno.gov.

MOTIVAZIONE

Il presente articolo istituisce il Desk Italia (Sportello Unico) quale unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace, con funzioni di “accompagnamento” per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il proposito di investire in Italia.

Il Desk Italia, istituito internamente al Ministero dello Sviluppo economico, opera con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento attraverso personale proprio, anche proveniente dall'ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell'Agenzia ICE e dell'Agenzia Invitalia e pertanto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al decreto legge n.98 del 2011.

Al Desk Italia vengono affidate funzioni di coordinamento rispetto agli altri soggetti che operano nel settore, anche attraverso il potere di convocazione di apposite conferenze di servizi secondo lo schema dettato dagli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 nonché, per le ipotesi di crisi industriale complessa, dall'art. 27, comma 4, del decreto legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).

Nella prospettiva di una sempre maggiore semplificazione della materia, con il comma 5 viene affidato al Desk Italia il compito di elaborare proposte di semplificazione normativa ed amministrativa con cadenza annuale.

La presente disposizione solleva diverse criticità specie in relazione alla normativa vigente sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), DPR 160/2010, in quanto non si comprende come il Desk Italia si concili con le analoghe funzioni dal SUAP, individuato “quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché' cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.

Anche rispetto al potere di convocare e presiedere apposite conferenze di servizi non si comprende la relazione tra il Desk Italia e la convenzione già firmata tra MISE, MIPAS, Regione Toscana ed ANCI Toscana in attuazione dell'articolo 12 del DL 5/2012 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 che prevede la sperimentazione di un modello di conferenza di servizi asincrona al fine di favorire l'insediamento di imprese (anche estere).

Analoghe considerazioni è possibile fare circa la necessità di chiarimento della relazione tra il Desk Italia e il portale “[Impresainungiorno.gov](http://impresainungiorno.gov)” di cui all'articolo 3 del DPR 160/2012.



ACC. 2

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL3.0.OTT.2012.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/143/CU1/C2-C11

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,
RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA
CRESCITA DEL PAESE**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Roma, 30 ottobre 2012

Documento di chiarimenti di alcune richieste contenute nel Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul testo del Decreto legge n. 179/2012

In relazione al documento presentato in sede di Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012 in merito al punto 7bis) dell'O.d.g. – che è stato rinviato per approfondimenti, si forniscono i chiarimenti richiesti nel confronto tecnico del 29 ottobre 2012.

I chiarimenti sono:

- In relazione all'articolo 2 le Regioni e Province Autonome concordano con la richiesta di emendamenti avanzati da Anci;
- In relazione all'articolo 3 le osservazioni presentate si traducono nelle richieste di sostituzione nel comma 1 delle parole: “sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata” con le parole “sentita ISTAT e d'intesa con la Conferenza Unificata” e analogamente al comma 4 di sostituzione delle parole: “sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali” con le parole “d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni e autonomie locali”;
- In relazione all'articolo 6 le osservazioni presentate si traducono nella richiesta al comma 2 che introduce il comma 2-bis all'articolo 15 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, l'aggiunta prima delle parole: “,pena la nullità degli stessi.” delle parole:”o altra firma elettronica qualificata”;
- In relazione alle modifiche proposte all'articolo 8:
 - in merito all'emendamento che propone di inserire la frase 'sentite le regioni' proposto nel punto relativo alle specifiche di bigliettazione, si specifica che l'emendamento è stato proposto in quanto si ritiene opportuno che le Regioni siano sentite in materia, poiché alcune di esse hanno emanato recentemente specifiche di bigliettazione, sulla base delle quali le aziende stanno sviluppando sistemi di bigliettazione integrati ed interoperabili, compatibili con le nuove tecnologie. Pertanto è opportuno che nuove specifiche a livello nazionale tengano conto di quanto Regioni ed operatori del settore trasporti stanno attualmente già sviluppando in un ottica di interoperabilità a livello nazionale.
 - In merito all'emendamento free flow, si specifica che i commi introdotti permettono di recuperare gli eventuali pedaggi autostradali non pagati dove esistono sistemi di telepedaggiamento anziché i classici sistemi a casello.
L'attuale codice della strada infatti non consente di recuperare i crediti di chi non si è dotato di unità di bordo (tipo telepass) se non con procedure onerose, lunghe e spesso inefficaci.
La proposta normativa non obbliga i concessionari a installare i sistemi di telepedaggiamento ma aiuta quei concessionari che li vogliono installare, adeguandosi ai più moderni gestori infrastrutturali internazionali (p.es. Pedemontana, BreBeMi) a non incorrere nel rischio di pedaggi insoluti con conseguenti perdite economiche. La proposta normativa avvicina tecnologicamente l'Italia agli altri paesi europei, nord americani ma anche ai paesi emergenti e consente inoltre la riduzione di inutili investimenti e consumo di suolo generati dal sistema casello / riscossione. Altro elemento qualitativo riguarda la fluidità del traffico e quindi la diminuzione delle emissioni inquinanti maggiori nel caso di stop & go.



- In relazione all'articolo 13 le osservazioni presentate si traducono nella richiesta di sostituzione al comma 2 delle parole: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni" con le parole "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni".





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/137/CU7bis/C2-C11

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, RECANTE
ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE**

Punto 7bis) O.d.g. Conferenza Unificata

Con questo provvedimento, il Governo introduce misure volte ad implementare le infrastrutture e i servizi digitali, incoraggiare la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, introdurre strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di grandi opere con capitali privati, creare le condizioni attrattive necessarie per favorire gli investimenti esteri in Italia, nonché porre in essere interventi di liberalizzazione, soprattutto in campo assicurativo.

In particolare, la prima parte del provvedimento (Artt.1-20) si concentra sull'**attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale**.

Al riguardo, le Regioni e le Province Autonome, riconoscendo nell'agenda digitale una grande opportunità per l'innovazione e l'ammodernamento della PA soprattutto verso il cittadino e le imprese, hanno ritenuto di portare il loro contributo alla redazione di un documento strategico che potesse coniugare le attività già avviate in sede locale in quasi tutte le Regioni e le proposte innovative che emergevano nell'ambito del confronto con le Amministrazioni centrali e della Cabina di Regia Nazionale.

Il lavoro da svolgere non è stato particolarmente semplice ed agevole essendo mancato fin dall'inizio un documento di sintesi a livello centrale del lavoro dei diversi gruppi istituiti e non essendo nemmeno omogenee le modalità con le quali ciascun gruppo ha sviluppato le proprie attività.

Proprio per stimolare il livello centrale ad orientare il lavoro in questa direzione, la Conferenza delle Regioni ha approvato il 6 giugno 2012 un documento di posizionamento, contenente una visione strategica e di proposta, e, contemporaneamente, evidenziava le direttrici prioritarie individuate dalle Regioni in stretto dialogo e raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e gli operatori privati.

Il documento della Conferenza è stato inviato a tutti i componenti della Cabina di Regia Nazionale.

In generale le Regioni pur apprezzando l'intenso lavoro svolto, hanno subordinato la loro condivisione dei contenuti dell'Agenda digitale a:

- Recepimento delle proposte contenute nel documento "Contributo delle Regioni all'Agenda digitale italiana (ADI)" del 6 giugno 2012;
- Coerenza complessiva delle diverse iniziative proposte ed emerse nei gruppi di lavoro tecnici di supporto alla Cabina di regia, che sono risultate talvolta eterogenee e poco coerenti fra loro;



- Adozione di modalità e strumenti di governance e attuativi delle norme e delle altre disposizioni contenute nell'Agenda (con una particolare sottolineatura per quanto riguarda l'esigenza di un raccordo e di una piena valorizzazione del ruolo delle Regioni nell'azione dell'Agenzia per l'Italia Digitale) che garantiscano un reale e fattivo ruolo e contributo di tutti i livelli istituzionali, in particolare dei Governi regionali.

Per quanto riguarda il decreto approvato dal Governo, si esprimono a seguire alcune prime considerazioni, con la speranza che alcune possano essere recepite nella fase di conversione in legge.

In generale è possibile affermare che il decreto evidenzia:

- Una elevata criticità nel rapporto con le Regioni e i sistemi locali sulle iniziative relative ad anagrafi, documento unificato, sanità e trasporti che avrebbero invece bisogno di una fortissima integrazione e di una vera visione di sistema condivisa con il territorio;
- Una carenza importante di concertazione preventiva con i diversi livelli istituzionali che sono interessati dall'applicazione del decreto, che da una parte allungherà i tempi di acquisizione dei pareri e soprattutto della conversione in legge e dall'altra rischia evidentemente di renderlo inapplicato;
- Una parallela e ancor più preoccupante assenza di riferimenti sistematici ed ordinati ad una forma di confronto, di concertazione e di leale collaborazione nell'attuazione multilivello delle misure da adottare, anche laddove vi sono evidenti riflessi su aspetti organizzativi, amministrativi o addirittura competenze assegnate ai livelli regionali;
- Una sovrabbondanza di rinvii ad atti amministrativi di competenza del Governo attuativi delle disposizioni di cui alla presente bozza rende piuttosto faticoso e complesso fare previsioni concrete sulla cantierabilità di molte delle misure qui previste;
- Una errata architettura di una nutrita serie di banche dati nazionali (anagrafe popolazione residente, anagrafe numeri civici, anagrafe alunni, anagrafe studenti universitari, ecc.) centralizzate e alimentate dagli enti sul territorio che paradossalmente poi ne sono i maggiori e più frequenti fruitori e che alla fine si ritroveranno necessariamente a duplicarle o ad alimentarle in modo non ottimale non potendo integrare i relativi dati con le altre procedure e gli altri dati a meno di non ridisegnare completamente i sistemi informativi locali con costi insostenibili; come più volte ribadito dalle Regioni, al fine di rispettare quanto previsto da CAD (Art. 73) il paradigma da utilizzare è l'utilizzo di SPC e SPCoop, cioè l'utilizzo della infrastruttura di cooperazione applicativa come metodo di condivisione e scambio dei dati e di interoperabilità paritaria e federata dei sistemi informativi delle diverse Amministrazioni;
- Il mancato recepimento delle priorità e delle proposte che le Regioni e Province Autonome avevano espresso nel documento del 6 giugno 2012 di contributo all'Agenda Digitale.

Per quanto riguarda, invece, **le disposizioni introdotte nelle sezioni IX e X** (Artt. 25 e ss) del provvedimento, esse sono state oggetto di confronto con le Regioni nell'ambito della Sede Stabile di Concertazione, dove è stato possibile registrare una condivisione di massima delle misure e, perciò, il presente documento si limita ad indicare alcune osservazioni che possono contribuire per una maggiore chiarezza del decreto.

Roma, 25 ottobre 2012



Tabella osservazioni

In carattere evidenziato in neretto vengono riportati i passaggi emendativi più urgenti e rilevanti

Decreto	Commento ed Osservazioni
<p>Sezione 1 – Agenda e Identità Digitale Attuazione dell’agenda digitale italiana, Documento digitale unificato, documenti di riconoscimento rilasciati dalla PA , anagrafe nazionale della popolazione residente, censimentq continuo della popolazione e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, domicilio digitale del cittadino, posta elettronica certificata delle imprese individuali, indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, comunicazioni di nascita e morte.</p>	<p>Art. 1 – I principi sono condivisibili, in CdM sono stati introdotti i finanziamenti per il 2013 e 2014 dell’anagrafe e documento unificato che in assenza di una puntuale definizione delle attività previste e delle specifiche tecniche non sono valutabili, inoltre sono stati aggiunti i commi 3 e 4 che finanziano ISTAT con 18 milioni di euro e il fondo per la politica economica di 20 milioni di euro. Il tema del documento unificato è, come noto, particolarmente delicato per le Regioni, che non hanno ancora avuto, peraltro, esiti conclusivi del percorso di confronto tecnico avviato nei mesi scorsi col Governo. Si rileva che non è stata considerata la possibilità di usare uno strumento diverso dalla "smart card" come invece suggerito nel Contributo delle Regioni all’Agenda Digitale, mentre è rimasto il discorso delle tessere per i dipendenti PA.</p> <p>Art. 2 - La proposta di Anagrafe nazionale delle persone residenti è potenzialmente molto rilevante, in linea di principio condivisibile, tuttavia in CdM sono state introdotte modifiche che ne alterano l’architettura fino ad eliminare le anagrafi presso i comuni, arrecando un grave danno alla possibilità di gestire puntualmente il dato anagrafico con tutte le altre banche dati gestite a livello comunale (tributi, concessioni, ecc.), ma l’attuale versione lascia addirittura intendere che l’ANPR possa essere estesa con i dati di altre anagrafi (ad esempio assistiti/assistibili) che in quanto tali non potrebbero più esistere ad esempio presso le Regioni o le Aziende Sanitarie (come previsto peraltro da specifiche norme). Da evidenziare positivamente invece l’introduzione della possibilità di gestire in forma aggregata i servizi anagrafici presso i comuni e la relativa seppur esigua disponibilità di fondi.</p>
	<p>Art. 3 - Analogamente il censimento continuo della popolazione e l’istituzione dell’archivio nazionale delle strade e dei numeri civici sono finalità più che condivisibili, ma si osserva in linea</p>



	<p>di principio che le modalità attuate spingono verso una centralizzazione delle banche dati che contrasta nettamente con il principio previsto dallo stesso CAD e da SPC di banche dati diffuse e cooperanti e la cui responsabilità del dato è in capo alla amministrazione più direttamente interessata dalla gestione dello stesso, il territorio è gestito da comuni, province e regioni.</p> <p>Sul piano strettamente tecnico si propone di valutare se non sia auspicabile prevedere anche la georeferenziazione dei “tracciati delle strade” oltre ai numeri civici.</p> <p>Inoltre è da valutare attentamente la modifica normativa inerente la materia statistica soprattutto in termini di modifiche alla legge 322 del 1989.</p> <p>Artt. 4 e 5 – Il domicilio digitale di cittadini e imprese è corretto, tuttavia non è sufficiente a garantire il passaggio all’interazione digitale con le PA se nel frattempo le stesse non sono state messe in condizione di realizzare il passaggio al digitale (azioni di accompagnamento all’attuazione delle norme)</p>
<p>Sezione II – Amministrazione digitale e Dati di tipo aperto</p> <p>Mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni, accordi e contratti della pubblica amministrazione e conservazione atti notarili, digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, riuso programmi informatici, trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico, misure per l’innovazione del trasporto pubblico locale, diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore di trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto e Dati di tipo aperto e accesso telematico e ri-utilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Si tratta in massima parte di un insieme di norme che modificano o completano altre norme per valutare le quali è necessario un approfondimento puntuale e nel merito delle singole norme, in alcuni casi si agisce sulla base di norme recentissime e quindi non ancora applicate. In merito ai certificati di malattia lo spirito è condivisibile, tuttavia poiché operativamente insiste sul sistema sanitario delegato alle Regioni sarebbe stata opportuna una puntuale ed esaustiva concertazione preventiva. Analogamente per quanto riguarda i trasporti le finalità sono condivisibili, ma serve un piano concertato e condiviso di azioni e risorse, altrimenti si tratta solo di buone intenzioni. Ad esempio, sulla bigliettazione elettronica non si indica se esiste o meno un rapporto con il documento unificato o CNS che rappresenterebbe un forte risparmio per la relativa attuazione e una interessante facilitazione nell’uso del documento altrimenti poco utilizzato e utilizzabile.</p> <p>Art. 6 commi 2 e 3 - La previsione che gli accordi tra PA (art. 15 L. 241/1990) e i contratti pubblici (art. 11, comma 13, Dlgs. 163/2006) siano sottoscritti digitalmente a pena di nullità pare una previsione molto severa, che per quanto condivisibile negli intenti forse potrebbe essere accompagnata dalla previsione di qualche possibile forma di “ravvedimento sanante” entro un certo termine dalla sottoscrizione, promuovibile a iniziativa di parte.</p> <p>Si segnala inoltre un possibile contrasto con le norme UE in temi di appalto. La firma digitale non</p>



è infatti uno strumento aperto e quindi frammentata e ostacola il mercato unico; i fornitori esteri potrebbero avere problemi a ricevere e sottoscrivere contratti con la P.A. Il problema è simile a quello riscontrato per la fatturazione elettronica.

Art 8 – comma 2 - è necessario prevedere formalmente e sostanzialmente un coinvolgimento delle Regioni nella procedura di definizione delle regole tecniche di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica e quindi inserire “d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni”.

All’articolo 8 in materia di diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto non sono state apportate le seguenti modifiche richieste dalle Regioni dopo il comma 17:

“18. All’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’art. 12, c. 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente comma, ad esclusione degli oneri di accertamento, sono devoluti all’ente proprietario

dell'infrastruttura stradale e sono destinati secondo le modalità dell'articolo 208.”;
b) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
“22 bis. Alla commissione di un atto finalizzato a non pagare in tutto o in parte il pedaggio consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 21”.

“19. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente: “Il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale è effettuato sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.”.

Art. 9 – Dato aperto si tratta di un insieme di modifiche normative che sono ampiamente condivisibili nello spirito, anche se forse si poteva introdurre qualche obbligatorietà, e che andrebbero solo verificate puntualmente nei riferimenti citati e nelle terminologie utilizzate.

Si propone di prevedere esplicitamente che nella modifica dell'articolo 52 del CAD al comma 7, dopo le parole “l'Agenzia”, si aggiunga “in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome”.

Si evidenzia la necessità che i cataloghi di dati e metadati in possesso delle pubbliche amministrazioni siano accessibili in ottica federata, prevedendo modalità di integrazione conformi agli standard definiti dall'Unione europea” (rif. Direttiva Inspire per dati geografici o standard de facto del costituendo portale pan europeo sugli open data).

Inoltre occorrerebbe esplicitare il concetto che è necessario trasformare quegli stessi dati pubblici in "informazioni" e quindi renderli accessibili fondamentalmente sotto forma di servizi o API, che consentano all'utilizzatore finale di accoppiare singoli servizi atomici per crearne di nuovi e a valore aggiunto, in un passaggio da Open Data a Open Data Services.

Art. 9 – Comma 1 – lettera b) - Si segnala che la definizione prevista al rinnovato comma 3



<p>Sezione III – Agenda digitale per l’istruzione Fascicolo elettronico dello studente universitario e semplificazione di procedure in materia di università, libri scolastici, centri scolastici digitali e anagrafe nazionale alunni.</p>	<p>dell’articolo 68 del CAD esclude tutte le licenze non commerciali e quindi anche alcune Creative Commons.</p> <p>E’ stata introdotta una nuova definizione di “Riutilizzo” di cui emanare il relativo decreto che potrebbe essere una buona occasione per concertare una definizione condivisa di dato pubblico e suo utilizzo.</p> <p>Le finalità sono condivisibili, tuttavia le modalità implementative sono orientate ancora una volta verso la creazione di banche centralizzate in antitesi con il principio del decentramento e soprattutto del CAD e di SPC disegnati in una logica federata e non centralizzata.</p> <p>Introdotte in CdM nuovi aspetti relativi ai procedimenti scolastici e alla gestione del patrimonio edilizio, rivista inoltre la norma sui centri scolastici digitali.</p> <p>Art. 11 - Sarebbe utile inserire una previsione a tutela dei formati aperti (come l’ePub), per non costringere gli studenti all’acquisto di determinati supporti hardware, fatto che potrebbe anche configurare come una lesione della concorrenza.</p>
<p>Sezione IV – Sanità digitale Fascicolo sanitario elettronico, prescrizione medica digitale, cartella clinica digitale, armonizzazione dei sistemi contabili delle aziende sanitarie.</p>	<p>La delega in materia alle Regioni imporrebbe una concertazione preventiva forte con le Regioni per temi, contenuti e modalità. La norma sul fascicolo sanitario elettronico è attesa anche dalle Regioni da tempo. In ambito di cartelle cliniche si sollevano perplessità sia di tipo legislativo, che di sicurezza nella gestione dei dati che del consenso.</p> <p>Sembra un articolato che ripercorre quanto già stabilito, ma che non risolve alcuni nodi di tipo gestionale.</p> <p>Art 13 Prescrizione medica digitale, è certamente il più delicato e potenzialmente critico, su cui è necessario acquisire una previa concertazione con le Regioni oltreché la condivisione del Ministero della Salute; si evidenziano i passaggi ritenuti in merito più critici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 2 che a decorrere dal 1 gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche siano valide su tutto il territorio nazionale (ad oggi nessuno ha messo mai in discussione che la ricetta SSN di farmaci ha valenza solo a livello regionale e non può essere spedita su tutto il territorio nazionale, ciò è dovuto anche alle differenti modalità di regole regionali del



<p>Sezione V – Azzeramento del digital divide e moneta elettronica Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, Diffusione delle tecnologie di banda larga fissa e mobile, accesso degli operatori di comunicazione, scavi di infrastrutture a banda larga e ultralarga. Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni e utilizzo della moneta elettronica.</p>	<p>ticket e di regole specifiche regionali distributive, cambiare in modo non concertato queste regole avrebbe effetti organizzativi disastrosi)</p> <p>L'intera sezione è stata riformulata, anche se nella sostanza rimane abbastanza condivisibile.</p> <p>Art. 14 – Si propone di imporre alle pubbliche amministrazioni la posa di tritubi in occasione di opere pubbliche che prevedano uno scavo.</p>
<p>Sezione VI – Giustizia digitale Biglietti di cancelleria ...</p>	<p>La sezione è particolarmente sviluppata, al punto da poter essere ritenuta un decreto nel decreto. Serve una verifica che quanto disposto sia coerente con gli ingenti investimenti in materia fatti da alcune Regioni, fra cui Toscana e Campania.</p>
<p>Sezione VII – Ricerca, innovazione e comunità intelligenti Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti pre-commerciali. Architetture informative per le comunità intelligenti, piattaforma nazionale delle comunità intelligenti, inclusione per le comunità intelligenti.</p>	<p>Poteva inserirsi qui anche una previsione relativa a progetti relativi al software libero o a codice sorgente aperto. Più in generale, si rileva l'assenza - accanto alle previsioni sui dati aperti - di una prosecuzione delle logiche di promozione del software libero già proprie del Decreto Sviluppo.</p> <p>Art. 19 – comma 3 sarebbe opportuno un rimando alla cabina di regia per l'individuazione dei temi di ricerca</p> <p>Art. 19 – comma 5 l'appalto pre-commerciale non può avere una centrale di committenza diversa dal committente stesso, proprio per la natura dell'appalto stesso.</p> <p>Art. 19 – La procedura pre-commerciale deve prevedere per forza la sperimentazione e non possono essere svolti tramite una centrale di committenza, l'intero articolo pare però farvi riferimento (vedi in particolare comma 9 lettera c)), andrebbe rivisto in tal senso.</p> <p>Art. 20 - Non risulta chiara la valenza dello "Statuto di cittadinanza digitale" che forse sarebbe stato più appropriato definire "Carta dei diritti di cittadinanza digitale", anche per evitare confusioni con gli statuti propriamente detti. Ci si chiede, in particolare, quanto possa essere effettivamente cogente per le amministrazioni che lo approvano.</p>



	<p>Infine la definizione di un sistema di misurazione basato su indicatori statistici per le comunità intelligenti previsto al comma 14 lettera a) non può avvenire senza il coinvolgimento delle Regioni e Province Autonome.</p>
<p>ART. 25 <i>“Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> · il termine di 48 mesi di cui al comma 2, lettera b) non è in linea con la definizione comunitaria che prevede 60 mesi (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/c 323/01, punto 5.4, lett. A); · sarebbe più opportuno, al comma 2, lettera f) parlare di oggetto sociale prevalente, anziché esclusivo; · al comma 2, lett. h) n. 1 sembra eccessiva la percentuale del 30%, non è in linea con la definizione comunitaria che prevede 15% (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/c 323/01, punto 5.4, lett. B.ii); · al comma 2, lett. h) n. 2 è troppo vago il riferimento a collaboratori a qualsiasi titolo; · al comma 2, lett. h) n. 3 sono incomprensibili le argomentazioni alla base della scelta.
<p>ART. 35 <i>“Desk Italia –Sportello per l’attrazione degli investimenti esteri”</i></p>	<p>Nel condividere l’impianto dell’articolo si suggerisce al comma 2 di eliminare i riferimenti a “la risposta unica e tempestiva”, in quanto si potrebbe creare confusione con l’analoga previsione riferita al Sportello unico attività produttive, determinando così un passaggio amministrativo ulteriore per le imprese.</p>



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 25. OTT. 2012

Unione Province d'Italia



UPI

CONFERENZA UNIFICATA
25 ottobre 2012

Punto 7 bis

Parere su Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

EMENDAMENTI

Aggiungere alla fine del comma 2, lett e) dell'art. 21 del d.l. 179/12 il seguente capoverso:

“nonché per garantire la corretta imputazione degli oneri ed imposte connessi ai premi assicurativi”.

Al comma 4, aggiungere un ultimo capoverso

“Le imprese di assicurazione accedono altresì, al momento della stipula e del rinnovo dei contratti assicurativi, alla banca dati Aci – Pra per le verifiche connesse alle finalità di cui alla lett. e) del comma 2. Sulla base dei predetti accessi Aci-Pra fornisce alle Province i necessari strumenti di imputazione, monitoraggio e controllo dell'imposta RcAuto.

Gli emendamenti mirano a garantire l'implementazione della costituenda banca dati, finalizzata alle misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative, nella direzione di assicurare, in sede di sottoscrizione del contratto assicurativo, l'esatta imputazione delle imposte relative alla RcAuto rispetto alla provincia titolare del gettito, favorendo anche il recupero delle forme di evasione dell'imposta relativa al Servizio Sanitario Nazionale



Articolo 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente

Al comma 1, sostituire il comma 3 del novellato articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con:

3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.

L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

MOTIVAZIONE

Se l'ANPR subentra alle anagrafi della popolazione tenute dai comuni e quindi il singolo comune non potrà più disporre di una banca dati locali, si rende necessario prevedere che la stessa anagrafe nazionale metta a disposizione dei comuni dati e servizi al fine di poter svolgere le proprie funzioni (statali delegate e non).